

Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina del conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti, di cui all'art. 40 del D.I. n°44/2001.

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

Visto l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche" (curricoli ed ampliamento offerta formativa);

Visto l'art. 40 del Decreto Interministeriale n°44 / 2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto in particolare l'art. 33, 2° comma, del D.I. n°44/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto l'art. 53 del D.L.vo n°165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

Visto l'art.46 del Decreto Legge n°112/2008 convertito in legge n°133/2008;

Viste la circolare n°2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e la legge n°244 del 24 dicembre 2008;

approva

nella seduta del 5 novembre 2009 il seguente regolamento, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n° 44/2001, che costituisce parte integrante del regolamento d'istituto.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n°44/2001, le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze di natura educativa e/o didattica di cui al POF.

2. L'istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:

- Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le attività prefigurate nel CCNL della scuola;
- Contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo svolgimento dell'attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica stabilita.

Art. 2 – Requisiti Professionali e Competenze

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per il cui svolgimento si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti o per esso la commissione di progetto allo scopo delegata, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, secondo i seguenti criteri generali che saranno esplicitati, di volta in volta in ogni singolo progetto.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche, eventualmente, di tipo universitario.

Si valuteranno, quindi:

1. Titolo/i di studio

2. Curriculum del candidato con riferimento a:

- Esperienze di lavoro e competenze specifiche nell'ambito progettuale di riferimento
- Esperienze metodologiche – didattiche
- Attività di libera professione nel settore
- Corsi di aggiornamento frequentati
- Pubblicazioni e altri titoli valutabili.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai criteri che seguono

- a) Possesso di un'adeguata professionalità, desumibile da specifici documentati ed analitici curricula culturali e professionali con particolare riferimento al compito da svolgere;
- b) Esperienze pregresse di collaborazione positiva con l'Istituto;
- c) Esperienze pregresse di collaborazioni, valutate positivamente, con altri Istituti; come valutati al comma 3 dell'art. successivo.

Art. 3– Individuazione dei Contraenti

1. Il Dirigente Scolastico pubblicherà all'Albo della scuola e sul **sito web** dell'Istituto specifico avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

“Oggetto della prestazione / ambito di riferimento; modalità e termini per la presentazione delle domande e dei relativi curricula; termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura; durata del contratto; corrispettivo proposto al lordo del trattamento fiscale e previdenziale da applicare e sua periodicità; eventuali sospensioni della prestazione; criteri di selezione; eventuale colloquio”.

2. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U. E.;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano la applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i procedimenti penali pendenti da dichiarare;
- e) essere in possesso del requisito della laurea o di altro titolo di studio specifico inerente la tipologia dell'intervento.

3. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico / apposita commissione mediante valutazione comparativa delle candidature con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati, sino ad un massimo di 100 punti:

Criteri	punti
Laurea o altro titolo di studio specifico inerente la tipologia dell'intervento	20
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza punti 4 per ogni anno fino ad un massimo di	20
Esperienze di collaborazione positiva con l'Istituto punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di	30
Esperienze di collaborazione positiva con altre scuole punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di	10
Esperienza lavorativa documentata, con illustrazione multimediale e/o cartacea, dell'attività svolta nel settore di pertinenza al di fuori dell'ambito scolastico punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di	10
Pubblicazioni specifiche punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di	5
Aggiornamento frequentato punti 1 per ogni corso fino ad un massimo di	5

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso l'Istituto
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva presso altri istituti scolastici
- il più giovane di età.

Il contratto sarà stipulato anche nel caso vi sia un solo candidato purché in possesso dei requisiti previsti.

4. La graduatoria, approvata dal Dirigente Scolastico e pubblicata nell'albo dell'istituto comprensivo con l'indicazione nominativa degli aspiranti inclusi, ha **validità triennale** ma può essere aggiornata di anno in anno. È fatto, comunque, salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi n°241/1990 e n°675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. È data facoltà al Dirigente Scolastico di operare una scelta discrezionale dell'esperto professionista esterno allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario e la peculiarità del professionista.

Art. 4 – Misura dei compensi

La misura del compenso orario lordo, ovvero di quello forfetario, per le prestazioni effettuate dal personale esterno alla scuola è fissata dal Consiglio di Istituto e non può superare quella prevista dalla normativa vigente. Agli esperti che appartengono al comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta.

Art.5 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. **La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2.222 e seguenti del codice civile.**
4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico
5. Al termine della prestazione contrattuale il contraente presenterà apposita relazione sugli esiti raggiunti dal suo intervento. Il mancato raggiungimento degli stessi potrà determinare la riduzione del compenso sino al 30%, su indicazione della commissione di progetto.

Art. 6 – Impedimenti alla stipula del contratto con collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.I. n°44 del 2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia, comunque, opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;

Art. 7– Interventi di esperti per progetti senza oneri per la scuola

1. Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti ed associazioni di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti nel POF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o le scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. D'Agostino Demetrio)